

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

ai sensi dell'articolo 1 del DL 104 del 14 agosto 2020 e legge di conversione 13 ottobre 2020
n.126, recante modifiche all'art. 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e successive modificazioni per la richiesta del
trattamento di cassa integrazione salariale in deroga
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Nell'ambito delle procedure di consultazione e informazione sindacale di cui all'articolo 22
del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e
successive modificazioni, il giorno 22.10.2020 le seguenti parti :

MARR SpA (di seguito la Società), con sede a Rimini, via Spagna 20


e

Filcams Cgil in persona del sig. Luca De Zolt
Fisascat Cisl in persona della Sig.ra Elena Maria Vanelli
UILTuCS in persona del Sig. Marco Marroni



Premesso che

- MARR SpA, con sede legale in Rimini, via Spagna 20, P.IVA02686290400, svolge attività di commercializzazione e distribuzione specializzata di prodotti alimentari (pesce, carni, alimentari vari, ortofrutta e attrezzi) alla ristorazione extra domestica commerciale (ristoranti, alberghi, villaggi turistici) e collettiva (mense, scuole, ospedali), operando come intermediario tra i produttori di generi alimentari e gli operatori del foodservice. L'azienda ha 30 unità produttive dislocate in 14 Regioni, oltre a sede legale e direzionale, ed occupa attualmente 742 dipendenti complessivi ed applica il CCNL per i dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi;
- L'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese ed i conseguenti provvedimenti restrittivi stabiliti dalle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19, (che hanno disposto, tra l'altro, la chiusura dapprima alle ore 18.00 e poi dal giorno 11 marzo la chiusura totale di ristoranti e bar) ha colpito in modo drastico, con intensità senza precedenti, anche il mercato della ristorazione e conseguentemente l'intero settore del foodservice;
- In un contesto straordinario come quello venutosi a determinare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Società ha dovuto pertanto valutare e mettere in atto tutte le opportune azioni ed interventi finalizzati ad adeguare quanto più possibile la propria operatività alla mutata situazione di mercato che ha visto MARR per circa due mesi gestire unicamente volumi di attività di entità del tutto residuale per garantire il servizio agli unici clienti in quel periodo attivi quali strutture ospedaliere e case di cura, collettività e delivery;
- Conseguentemente, pur garantendo il servizio su tutto il territorio ai pochi clienti attivi, è stato necessario sospendere del tutto l'attività operativa di 6 centri distributivi, essendo la medesima stata convogliata su altri centri, mentre gli altri centri distributivi hanno, operato, ma inizialmente con attività fortemente limitata, perlopiù concentrata in 2 giorni a settimana, giorni nei quali, peraltro, sono stati comunque gestiti volumi molto inferiori a quelli abitualmente gestiti nelle medesime giornate e quindi con presenza di lavoratori estremamente ridotta;
- Per le medesime motivazioni anche le funzioni operanti presso la sede legale e presso la sede direzionale dalla scrivente hanno quindi operato con attività fortemente ridotta;




- il ricorso alla cassa integrazione guadagni è quindi avvenuto: a “zero ore”, con riduzione del 100% delle ore lavoro e/o a rotazione; in questo secondo caso, la rotazione è avvenuta tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive di ogni Unità ed in base alla fungibilità delle mansioni e tenendo in considerazione la salute e la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle condizioni di salute e sicurezza;
- Solo dal 4 maggio è stato possibile per le attività di ristorazione attivare la modalità del take away e finalmente dal 18 maggio è stata consentita la riapertura di bar e ristoranti, in condizioni però del tutto nuove in conseguenza della necessaria applicazione dei protocolli di sicurezza finalizzati a contrastare il diffondersi del virus;
- Oltre al fatto che la necessità di garantire il rispetto dei protocolli al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sta avendo un impatto sulla gestione delle attività di ristorazione e ricettive, l’effettiva ripartenza delle attività degli operatori della ristorazione e delle strutture alberghiere è avvenuta e sta avvenendo in maniera estremamente graduale oltre che parziale;
- A ciò si aggiunge il riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica che si sta verificando ed i conseguenti ulteriori provvedimenti restrittivi presi dalle Autorità competenti;
- Pertanto, il perdurare delle conseguenze economiche negative generate dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 rende indifferibile la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell’articolo 1 del DL 104 del 14 agosto 2020 e legge di conversione 13 ottobre 2020 n.126, recante modifiche all’art. 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e successive modificazioni per tutti i lavoratori in forza alla scrivente;
- La Società, non potendo fruire delle tutele ordinarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, deve procedere alla proroga della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per il proprio personale ai sensi dell’art. 1 del DL 104 del 14 agosto 2020 e legge di conversione 13 ottobre 2020 n.126, recante modifiche all’art. 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso

1. La Società, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fa ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga mediante domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 1 del DL 104 del 14 agosto 2020 e legge di conversione 13 ottobre 2020 n.126 recante modifiche all’art. 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e successive modificazioni per il periodo decorrente dal 14 settembre (essendo già stati autorizzati periodi di cassa integrazione guadagni in deroga fino al 13 settembre) al 15 novembre 2020, quale ulteriore periodo di proroga stabilito dall’art. 1 del DL 104/2020 e legge di conversione 13 ottobre 2020 n.126.
2. Possono essere interessati al trattamento di integrazione salariale tutti i lavoratori dipendenti in forza al 17.03.2020 ai sensi dell’art. 41 comma 2 DL 23/2020.
3. Il ricorso alla cassa integrazione guadagni è: a “zero ore”, con riduzione del 100% delle ore lavoro e/o a rotazione; in questo secondo caso, resta inteso che la rotazione tiene conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive di ogni Unità ed in base alla fungibilità delle mansioni e tenendo in considerazione la salute e la sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle condizioni di salute e sicurezza di cui al successivo punto 6; qualora si rendesse nuovamente necessaria l’introduzione di misure ulteriormente restrittive alle attività, il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga potrà avvenire per tutte le Unità a zero ore.
4. La Società provvederà all’anticipazione del trattamento di integrazione salariale.
5. La Società si impegna mantenere le iniziative a tutela della salute dei lavoratori, che ha implementato sin dalle primissime indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie, definendo una specifica procedura, poi continuamente aggiornata a fronte delle indicazioni che nel tempo si sono susseguite; tramite la diffusione di tale procedura sono






state rese disponibili a tutti i lavoratori le informazioni necessarie e le misure attuate dall'Azienda (anche in termini di pulizie, sanificazioni, DPI, turni idonei a favorire la rarefazione, ecc); il rispetto di tale procedura è stato richiesto anche alle aziende di servizio che operano in appalto nelle Unità MARR ed anche ai trasportatori.

6. Le Parti potranno incontrarsi nuovamente per esaminare la situazione ai fini della ulteriore proroga del periodo di cassa integrazione guadagni in deroga rispetto a quanto previsto dal presente accordo.
7. Il presente accordo è stato definito secondo le modalità telematiche previste dalla normativa di riferimento.


Rimini li, 22.10.2020

LCS


MARR SpA



Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil

